

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESSENTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19256-2014 proposto da:

LR _____, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA NARDONE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA MICCOLI, GAETANO VICICONTE giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MG _____, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 3, presso lo studio dell'avvocato
GIORGIO CLEMENTI, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato RENZO TURRI giusta procura in atti;

- resistente -

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha chiesto respingersi il ricorso confermando la declaratoria di competenza per territorio del Tribunale di Prato; avverso l'ordinanza n. R.G. 2385/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 27/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

PREMESSO

Il Tribunale di Firenze, accogliendo l'eccezione sollevata dal convenuto, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Prato, sulla domanda di divorzio proposta dalla sig.ra RL nei confronti del sig. GM, sul rilievo che quest'ultimo risiede in Prato e non conta che in Firenze risieda il figlio minore della coppia. L'art. 4 l. 1° dicembre 1970, n. 898, infatti, radica la competenza sulla domanda di divorzio nel luogo di residenza del convenuto; né, atteso il chiaro disposto della norma, sarebbe consentita una diversa lettura della stessa, che valorizzi invece il luogo di residenza del figlio minore interessato dai provvedimenti accessori riguardanti la prole dei divorziandi; né infine si giustificano, manifestamente, sospetti di incostituzionalità di tale disciplina.

La sig.ra L ha proposto ricorso per regolamento di competenza articolando quattro motivi di censura. L'intimato ha presentato memoria e il P.M. ha concluso, ai sensi dell'art. 380 *ter* c.p.c., per la conferma della declaratoria di competenza del Tribunale di Prato.

CONSIDERATO

1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta che il Tribunale, nell'interpretare la disposizione dell'art. 4 l. n. 898 del 1970 relativa alla competenza territoriale, abbia violato il dovere di interpretazione

conforme alla normativa europea, e in particolare al quinto, dodicesimo e trentatreesimo “considerando”, nonché art. 12 del regolamento CE del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003.

La tesi della ricorrente è che, tenuto conto del potere del giudice del divorzio di dare anche disposizioni in ordine alla prole, al richiamato art. 4 va attribuito «il significato secondo cui, qualora vi siano figli minori, il foro territorialmente competente è quello della residenza del minore», alla stregua del principio generale di salvaguardia del preminente interesse del minore posto dagli strumenti internazionali e comunitari e recepito nell'ordinamento nazionale dall'art. 709 *ter* c.p.c., introdotto con la l. 8 febbraio 2006, n. 54, e dalla consolidata giurisprudenza, che attribuisce al giudice del luogo di abituale residenza del minore l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c.

In tal senso dispone, ad avviso della ricorrente, il regolamento europeo sopra menzionato, al quale dunque il Tribunale doveva conformare l'interpretazione della norma nazionale, anche in applicazione dei principi del giusto processo che, nella materia in esame, comportano l'attribuzione della competenza al giudice di prossimità – e dunque al giudice della residenza del minore – al fine di assicurare l'accesso effettivo alla giustizia, ai sensi dell'art. 81, par. 2, lett. e) del trattato di Lisbona e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

2. – Con il secondo motivo si chiede, in subordine, disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, «al fine di chiarire l'esatto contenuto di quell'art. 8 R. CE 2201/2003 che individua la competenza generale per le cause in materia di responsabilità genitoriale nel luogo di residenza del minore: per poi deliberare sulla base del chiarimento della Corte europea, la

conformità dell'art. 4 L. 898/70 – che contempla invece una diversa competenza territoriale – al diritto europeo».

3. – Con il terzo motivo si deduce, in ulteriore subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 l. n. 898 del 1970, cit., *in parte qua*, per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali norme interposte.

4. – Con il quarto motivo si estende la censura di illegittimità costituzionale della medesima norma alla violazione del principio di cui all'art. 3 Cost., «anche in combinato disposto con gli artt. 30 e 31, nonché 25 e 111».

5 – Tali censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese.

5.1. – A mente dell'art. 4, comma 1, l. n. 898 del 1970 «La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio» (seguono disposizioni riferite a ipotesi particolari che qui non ricorrono). Non occorre dilungarsi per dimostrare ciò che risulta evidente già dalla prima esegesi della disposizione, ossia che la lettera della stessa è assolutamente insuperabile e non consente interpretazioni alternative, che valorizzino la residenza di eventuali figli minori delle parti.

Sarebbe, poi, altrettanto manifestamente arbitrario far leva sulla giurisprudenza che radica davanti al giudice (per l'esattezza il tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.) del luogo di residenza del minore la competenza all'adozione dei provvedimenti *de potestate* di cui agli artt. 330 e 333 c.c. Tali provvedimenti, invero, sono cosa del tutto diversa dalla decisione sulla domanda di divorzio dei genitori e anche dai provvedimenti accessori che il giudice deve

assumere in ordine alla prole (non già – si badi – alla *responsabilità* dei genitori).

Tanto basta per escludere in radice qualsiasi ipotesi di interpretazione conforme a vincolanti disposizioni europee.

5.2. – Né si impone il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, invocato in subordine, perché nessuna disposizione comunitaria autorizza il dubbio che l'art. 4 l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce la competenza al giudice della residenza o domicilio del convenuto, anziché del figlio minore delle parti (ove queste ne abbiano), contrasti con la preminente disciplina europea.

Non lo autorizza, in particolare, il richiamato regolamento CE n. 2201/2003, il quale manifestamente si riferisce (e anche a questo proposito si ribadisce che non occorre argomentare ciò che è evidente e risulta dalla piana lettura del testo normativo di cui si tratta) non già al riparto di competenza tra i giudici nazionali, bensì al riparto di competenza tra gli stati membri dell'Unione. L'assoluta chiarezza dell'atto normativo europeo e la irrilevanza dello stesso riguardo alla questione di diritto interno in esame escludono la sussistenza di un obbligo di rimessione alla Corte del Lussemburgo.

5.3. – Neppure sono plausibilmente prospettabili i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla ricorrente.

Non quello di violazione dell'art. 117 Cost., perché le norme interposte invocate – gli artt. 6 e 13 CEDU sul giusto processo e l'effettività della tutela giurisdizionale – non possono ritenersi in alcuna misura vulnerate dalla previsione di un criterio di riparto della competenza sulla domanda di divorzio basato sulla residenza del convenuto, anziché dell'eventuale figlio minore delle parti: criterio che è arbitrario assumere che comprometta detta effettività.

Non quello di violazione dell'art. 3 Cost., sollevato dalla ricorrente sul parallelo con l'art. 709 *ter* c.p.c., il quale ha riguardo alle «controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della *potestà* [ora *responsabilità*] genitoriale o delle modalità dell'affidamento», per le quali peraltro prevede la competenza del «giudice del procedimento in corso», mentre prevede la competenza del tribunale del luogo di residenza del minore soltanto per «i procedimenti di cui all'art. 710», relativi alla «modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti alla separazione»: procedimenti, questi, del tutto diversi da quello di divorzio e nei quali l'interesse della parte convenuta non è centrale alla stessa maniera che in quello. Né può in contrario valorizzarsi oltre misura il principio di tutela del preminente interesse del minore, che – per come declinato nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nello stesso art. 3 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 – attiene al contenuto della decisione da assumere, piuttosto che al riparto di competenza (Cass. 2171/2006, richiamata dalla ricorrente, valorizza, sì, l'interesse preminente del minore quale *ratio* dell'attribuzione della competenza al giudice del luogo di residenza del minore, ma in ordine ai procedimenti *de potestate*, non certo a quello di divorzio).

Né, infine, è giustificabile alcun sospetto di violazione dei principi del giusto processo proclamati dall'art. 111, secondo comma, Cost., dato che non è qui in questione, manifestamente, né il contraddittorio, né la parità delle parti, né l'imparzialità del giudice o la ragionevole durata del processo.

6. – In conclusione, va confermata la declaratoria di competenza del Tribunale di Prato, davanti al quale le parti vanno rimesse anche per i provvedimenti sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Prato, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di cassazione.

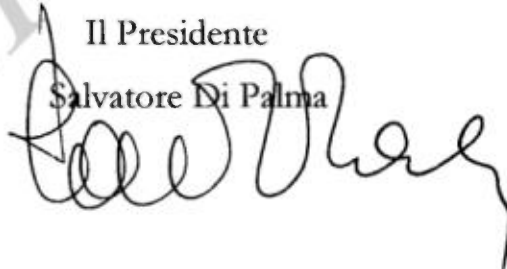
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2015

Il Presidente

Salvatore Di Palma



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

25 NOV. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI

